

01 Apr 2020

Coronavirus - Doppio trattamento fiscale per i buoni spesa monouso o multiuso

di Giuseppe Munafò e Marzia Provenzano

Sulla base di quanto assegnato ai singoli Comuni per effetto dell'ordinanza n. 658/2020, ogni amministrazione può acquisire, in deroga al codice dei contratti pubblici:

- buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
- generi alimentari o prodotti di prima necessità.

In virtù delle differenti modalità di utilizzo delle somme assegnate ai singoli Comuni si precisa l'inquadramento e il trattamento fiscale applicabile a ciascuna fattispecie.

Acquisizione di buoni spesa

Il «buono-corrispettivo» è uno strumento che «contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative» (articolo 6-bis del Dpr 633/1972).

Il buono si considera:

1-A) "monouso", se all'emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni a cui il buono dà diritto (articolo 6-ter del Dpr 633/1972). In questo caso, essendo già nota l'Iva applicabile, ogni trasferimento del buono monouso precedente alla cessione dei beni a cui il buono dà diritto costituisce effettuazione della cessione, con la precisazione che la successiva consegna materiale dei beni dietro presentazione del buono non assume rilevanza ai fini Iva.

Nel caso in cui la cessione di beni a cui il buono monouso dà diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono assume autonoma rilevanza ai fini Iva e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono medesimo. In ogni caso, la base imponibile Iva per il trasferimento del buono monouso è data dal corrispettivo ricevuto per la cessione dello stesso. Pertanto, qualora il Comune acquisisca direttamente dagli operatori commerciali o da soggetti diversi dagli stessi che però hanno emesso i buoni "monouso", questi dovranno emettere fattura elettronica direttamente al Comune, in split payment "istituzionale", indicando la quantità di beni acquistati e l'aliquota Iva di riferimento degli stessi (si ritiene che questo sia il caso più raro).

1-B) "multiuso", se all'emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni a cui il buono dà diritto (articolo 6-quater del Dpr 633/1972). In questo caso, nella considerazione che il buono multiuso consente al suo possessore di poter acquistare, con ampia discrezionalità, tutta una serie beni di varia tipologia, non ancora distintamente individuati al momento della sua emissione, l'emissione del buono multiuso e i suoi successivi trasferimenti non comportano anticipazione del momento impositivo e non assumono quindi rilevanza ai fini Iva proprio in quanto non è dato conoscere, in modo anticipato,

l'Iva applicabile; ne consegue che la cessione dei beni sottesa al buono multiuso si considera quindi effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 del Dpr 633/1972, assumendosi come pagamento l'accettazione da parte dell'operatore commerciale del buono medesimo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni. Pertanto, qualora il Comune acquisisca direttamente dagli operatori commerciali i buoni "multiuso" questi ultimi non dovranno emettere fattura elettronica al Comune, ma dovranno semplicemente emettere una nota di addebito esclusa dal campo di applicazione Iva con la quale chiedono il pagamento del valore monetario dei buoni, proprio in quanto ogni trasferimento dei buoni multiuso precedenti all'accettazione degli stessi non costituisce momento di effettuazione dell'operazione. In questo caso, sarà l'operatore commerciale a versare direttamente l'Iva all'Erario a seguito dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al momento della spendita del buono da parte del soggetto portatore dello stesso.

Si ritiene ragionevole, data la natura dell'intervento quale "misura urgente di solidarietà alimentare" che, nell'ambito dell'acquisto dei buoni spesa, vi possano ben rientrare anche gli acquisti dei buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa che, sebbene rientrino nella fattispecie dei buoni-corrispettivo monouso, costituiscono una fattispecie diversa da quella dei sopra menzionati buoni mono o multiuso introdotta con il Dlgs 141/2018, in quanto espressamente esclusi dalla relazione illustrativa al Dlgs, rimanendo soggetti all'autonoma disciplina fiscale di cui al Dm 7 giugno 2017 n.122, disciplina ben nota ai Comuni.

Acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità

Qualora i Comuni dovessero acquisire direttamente dagli operatori commerciali generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare ai cittadini beneficiari dell'intervento di solidarietà (direttamente o avvalendosi degli enti del terzo settore) o nel caso in cui gli stessi Comuni procedessero a stampare in proprio i buoni da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati, gli stessi riceverebbero dagli operatori commerciali la fattura elettronica in split payment "istituzionale".